

FOGLIO INFORMATIVO CONTRATTO DI PRE-FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO/DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA E DELLA FUNZIONE ECONOMICA

Contratto di prefinanziamento

Con il contratto di prefinanziamento una somma viene erogata dall'Intermediario mutuante al Cliente, che si impegna a restituirla in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento principale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione o delegazione di pagamento.

Rischi

In caso di mancata erogazione del finanziamento principale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione o delegazione di pagamento, per qualsiasi ragione essa avvenga, subentrerà l'obbligo di estinzione del contratto di prefinanziamento.

Durata

La durata è correlata ai tempi di erogazione del finanziamento principale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione o delegazione di pagamento. In ogni caso, l'estinzione del debito dovrà avvenire entro due mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Tempi di erogazione

L'importo del contratto di prefinanziamento sarà erogato allorché l'Intermediario sarà in possesso ed avrà verificato l'idoneità di tutta la documentazione propedeutica al finanziamento principale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione o delegazione di pagamento.

Reti esterne

I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento di Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria, Intermediari Finanziari e Banche. Si precisa che tali soggetti, ad eccezione di alcuni eventuali collaboratori di Agenti in Attività Finanziaria/Intermediari Finanziari, non rappresentano Futuro S.p.A.; debbono, in ogni caso, compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualifica. Per ricevere informazioni circa i collaboratori degli Agenti/Intermediari muniti di poteri di rappresentanza e per verificarne i relativi poteri è possibile consultare l'apposita documentazione disponibile presso Futuro S.p.A..

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI PREFINANZIAMENTO

Il pre-finanziamento/anticipo dovrà essere restituito alla data di perfezionamento della pratica di cessione pro-solvendo o di delegazione di pagamento considerando per perfezionamento il momento in cui viene comunicata l'accettazione da parte della Mutuante ed il saldo della pratica di cessione pro-solvendo o di delegazione di pagamento viene messo a disposizione del Mutuatario. In questo caso il pre-finanziamento/anticipo, comprensivo degli interessi maturati dalla data di erogazione a quella di perfezionamento, sarà detratto automaticamente dal Netto Ricavo previsto dal Contratto di Finanziamento. In ogni caso decorsi due mesi dalla sottoscrizione del presente atto, Futuro S.p.A. si riserva la facoltà di annullare la pratica di prestito in corso di istruttoria e di richiedere la somma erogata a titolo di pre-finanziamento/anticipo oltre gli interessi calcolati al tasso annuo nominale del presente pre-finanziamento/anticipo.

Nel caso di ritardo nella restituzione del pre-finanziamento/anticipo o mancato pagamento dello stesso a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti sull'importo non pagato gli interessi di mora nella stessa misura del tasso annuo nominale del presente pre-finanziamento/anticipo; tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine sopra previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà della Mutuante di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 2° comma del codice civile.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro attuale prima del perfezionamento dell'operazione di cessione pro-solvendo del quinto o di prestito con delegazione di pagamento, il Mutuatario conferisce fin da ora mandato irrevocabile al datore di lavoro, con esonero di ogni responsabilità di quest'ultimo, a trattenere dal Trattamento di Fine Rapporto nonché sulle somme dovute a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione l'importo, comprensivo degli interessi e dell'imposta di bollo, e di versarlo alla Futuro S.p.A. per il rimborso del predetto anticipo.

Il Mutuatario inoltre, per la durata del pre-finanziamento/anticipo si impegna a non richiedere anticipazioni sul Trattamento di Fine Rapporto. Gli eventuali oneri imposti dall'Amministrazione o dagli Enti di previdenza per l'effettuazione delle trattenute saranno a carico del Mutuatario.

Qualora allo scadere del termine dei due mesi ovvero anche prima del suddetto termine il contratto di finanziamento non dovesse perfezionarsi per qualsiasi motivo, il presente atto si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Oneri esclusi dal calcolo del TAEG

Interessi di mora per ritardato pagamento: TAN applicato al Contratto e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.

Imposta di bollo e qualsiasi ulteriore onere fiscale: secondo la normativa vigente.

| TAN (Tasso Annuo Nominale) | TAEG/ISC (Tasso Annuo Effettivo Globale) (Indicatore Sintetico di Costo) | TEG (Tasso Effettivo Globale) |
|-------------------------------|--|----------------------------------|
| 14,70% | 16,48% | 16,48% |

* calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata eguale ai sensi del D.M. TES. 6/5/00.

Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, con riferimento alla tipologia di operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell'apposito riquadro denominato "TEGM e TASSO SOGLIA USURA".

I valori di cui sopra sono indicati nella loro misura massima. La sommatoria di tali voci non supererà comunque, nell'ambito del concreto rapporto di credito, le soglie di legge.

PORTABILITÀ

In caso di mutuo, apertura di credito od altro contratto di finanziamento, il cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cliente mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità od altri oneri.

RECLAMI E RICORSI

Il cliente può presentare un reclamo a Futuro, anche per lettera raccomandata A/R (all'indirizzo FUTURO S.p.A., Ufficio Legale e Contenzioso, via Caldera n. 21, 20153 Milano), o per via telematica (all'indirizzo e-mail reclami@futuro-spa.com). Futuro deve rispondere entro 30 giorni. Il cliente, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di rivolgersi al giudice può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come ricorrere all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

LEGENDA

Interessi di mora: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

TAN (Tasso Annuo Nominale): il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.

TAEG/ISC (Tasso Annuo Effettivo Globale/Indicatore Sintetico di Costo): indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese relative alle polizze assicurative.

TEG (Tasso Effettivo Globale): è l'indicatore espresso ai fini della legge 108/96 (norme antiusura) che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia, il TEG dei contratti non può superare il tasso soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TEGM e TASSO SOGLIA

Di seguito si riportano il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo alla tipologia di operazione descritta in questo foglio informativo, oggetto di rilevazione trimestrale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché il Tasso Soglia, che costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura. Il Tasso Soglia è calcolato, ai sensi dell'art. 2 della legge N. 108/96, aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio.

| TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) | Soglia tasso usurario |
|---|-----------------------|
| 11,09% | 16,63% |